

# La nuova normativa sulle attività in franchising in Cina

*di Corrado Gotti Tedeschi – Palazzari & Co., Ltd.*

corriereasia.com

with the support of

**PALAZZARI & Co.**

HONG KONG - NEW DELHI - MILAN

a company participated by



© Corriere Asia Publishing Ltd.  
www.corriereasia.com – quaderni e approfondimenti

# La nuova normativa sulle attività in franchising in Cina

*Corrado Gotti Tedeschi – Palazzari & Co., Ltd.*

## Indice

1. Introduzione .....	2
2. I due regolamenti di attuazione promulgati dal MOFCOM.....	4
3. Le novità introdotte dalla nuova normativa.....	8
4. Conclusioni.....	11

## 1. Introduzione

Nel corso degli ultimi tre anni la normativa che regola le attività in franchising nella Repubblica Popolare Cinese (di seguito anche “RPC”) ha subito importanti miglioramenti in linea con gli accordi presi in occasione dell’ingresso del Paese nel WTO, riflettendo in questo senso la volontà del Governo Cinese di adottare un regime normativo più liberale.

La normativa promulgata dal Ministero del Commercio (di seguito anche “MOFCOM”) il 31 Dicembre 2004 ed entrata in vigore il primo Febbraio 2005 , “*the Measures for the Administration of Commercial Franchise Operations*” (di seguito anche “*Measures*”), rappresentò un primo passo verso un’apertura della RPC alle attività di franchisors stranieri sul territorio cinese<sup>1</sup>. Queste *Measures* difatti, rimpiazzarono la precedente normativa in vigore dal 1997<sup>2</sup> la quale regolava esclusivamente le attività in franchising dove operavano solo franchisor domestici.

Tuttavia, ai sensi della normativa del primo Febbraio 2005, erano presenti restrizioni considerevoli con riferimento alla possibilità di un franchisor straniero di operare nella RPC: da una parte, la necessità di ricevere un’approvazione da parte dell’autorità governativa al fine di ottenere la licenza per operare come franchisor, dall’altra, l’osservanza rigorosa del cosiddetto requisito “*Two plus one*”; secondo suddetto requisito<sup>3</sup>, il franchisor straniero era obbligato a controllare - direttamente o attraverso una sussidiaria - due negozi in territorio cinese da almeno un anno (“*Two Plus One*”).

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce esclusivamente alle società a capitale straniero (FIE) costituite nella RPC conformemente alle normative e decreti legislativi che regolano questo tipo di società in Cina; si rimanda alla sezione VII delle *Measures, Special Provisions on Foreign-funded Enterprises*.

<sup>2</sup> *Measures for the Administration of Commercial Franchise Operations*.

<sup>3</sup> Ai sensi dell’articolo 7.4 della *Measures for the Administration of Commercial Franchise Operations* “A franchiser shall [...] have at least two direct sales stores that have been undertaking the business for more than a year or direct sales stores established by its subsidiary, share holding company within the territory of China”.

L'adozione da parte dello State Council della recente normativa per le attività in franchising lo scorso 1 Maggio 2007, ha rappresentato un'evoluzione significativa verso un'apertura ulteriore alle attività in franchising da parte di operatori stranieri. Essa si compone di una normativa originaria (*Regulation*) e di due Decreti legislativi (*Rules*):

- Le “*Regulations on Administering Commercial Franchises*” approvate il 31 Gennaio 2007 dallo State Council. Entrate in vigore lo scorso 1 Maggio 2007;
- Le “*Administration Rules on Commercial Franchise Filing*” (o *The Filing Rules*) approvate il 6 Aprile 2007 dal MOFCOM. Entrate in vigore lo scorso 1 Maggio 2007;
- Le “*Administration Rules on Commercial Franchise – Information Disclosure*” (o *The Disclosure Rules*) approvate anch'esse dal MOFCOM ed entrate in vigore ugualmente lo scorso 1 Maggio.

Nel caso della nuova legge sul franchising in vigore dal 1 Maggio 2007, il Governo Cinese ha avvertito l'importanza e l'utilità di fornire delle linee guida che offrirono un'interpretazione uniforme delle *Regulations on Administering Commercial Franchises* chiarendo, attraverso quindi la promulgazione dei due decreti legislativi di cui sopra, problematiche e definizioni ambigue sollevate dalla legge stessa<sup>4</sup>.

---


<sup>4</sup> A differenza delle *Measures*, la nuova normativa non prevede alcuna clausola specifica circa l'operatività delle società a capitale straniero (FIE) nell'ambito del franchising. L'approvazione da parte del MOFCOM, dei due decreti legislativi (le due *Rules*) ha avuto come obiettivo quello di delineare maggiormente il ruolo delle FIE all'interno di quanto previsto dalla legge.

## **2. I due regolamenti di attuazione promulgati dal MOFCOM: obiettivi e tempistiche previste per il franchisor**

I due regolamenti di attuazione menzionati qui sopra (*The Filing Rules* e *The Disclosure Rules*) e promulgati dal MOFCOM in qualità di organo governativo responsabile della loro interpretazione ed implementazione, si sono proposti i seguenti obiettivi:

- Nel primo caso, si cerca di rafforzare l'amministrazione delle attività di franchising regolarizzando il mercato; le *Filing Rules* prevedono la registrazione – obbligatoriamente on line – di tutte le attività in franchising presenti sul territorio cinese, tramite il sito governativo [www.mofcom.gov.cn](http://www.mofcom.gov.cn); tale registrazione avviene entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto di franchising se il franchisor conclude tale contratto per la prima volta nella RPC, oppure entro un anno se il franchisor in questione è già stato coinvolto in attività di franchising in territorio cinese prima della promulgazione della normativa (1 Maggio 2007);
- Nel secondo caso, si vogliono tutelare i benefici legali del franchisor e del franchisee; i *Disclosure Rules* rappresentano una lunga e dettagliata serie di requisiti che il franchisor deve osservare meticolosamente al fine di rivelare - preliminarmente alla conclusione del contratto di franchising – al franchisee quei documenti/informazioni base necessari al corretto adempimento dell'operazione stessa. Tale documentazione, rigorosamente nella forma scritta, deve essere fatta pervenire al franchisee almeno entro 30 giorni dalla conclusione del contratto di franchising.

Di seguito, uno schema riassuntivo delle varie fasi da considerare prima di finalizzare la registrazione e quindi pubblicazione delle informazioni inerenti il franchisor sul sito governativo del MOFCOM:



- Fase 1): Le informazioni da rivelare al franchisee da parte del franchisor<sup>5</sup>

Ai sensi della *Administration Rules on Commercial Franchise – Information Disclosure* (o *The Disclosure Rules*), la modulistica che il franchisor deve poter fornire al franchisee in via preliminare si compone di 13 categorie ben precise. Le seguenti:

- I. Informazioni base sul franchisor e sulle attività in franchising previste<sup>6</sup>;
- II. Informazioni base sul possesso da parte del franchisor di risorse operative;
- III. Informazioni base riguardanti l'ammontare delle fatture ottenute dal franchisor;
- IV. Prezzi e stato dei prodotti, servizi e attrezzatura da trasferire al franchisee;
- V. Servizi permanenti da dover fornire al franchisee;

<sup>5</sup> Per maggiori dettagli, si rimanda all'articolo 5 della *Administration Rules on Commercial Franchise – Information Disclosure*.

<sup>6</sup> Qualora fosse una società affiliata a possedere le risorse operative ed a fornire i prodotti/servizi al franchisee, il franchisor dovrà rivelare all'autorità competente le informazioni base (nome, indirizzo email, rappresentante legale, ecc.) dell'affiliata (la società madre, una sussidiaria, o una società la cui totalità o maggioranza del capitale è detenuta dall'azionista di maggioranza del franchisor).

- VI. Guida e contenuti per il franchisor al fine di monitorare l'operato del franchisee;
- VII. Stima dell'investimento nei negozi/outlets in franchising;
- VIII. Informazioni rilevanti concernenti il franchisee(s) nella RCP;
- IX. Estratto del report sulla situazione finanziaria degli ultimi due anni esaminata preliminarmente da una società di revisione;
- X. Materiale riguardante *litigation e arbitration* attinenti alle attività in franchising nel corso degli ultimi cinque anni;
- XI. Documentazioni concernenti operazioni illegali materiali da parte del franchisor o del suo rappresentante legale;
- XII. Il testo del contratto di franchising.

- Fase 2): La documentazione da sottoporre all'autorità competente da parte del franchisor

Ai sensi della “*Administration Rules on Commercial Franchise Filing*” (o *The Filing Rules*), è necessario da parte del franchisor fare domanda per la registrazione del proprio status di “franchisor” presso le autorità governative competenti responsabili dell'archiviazione<sup>7</sup> e poi della pubblicazione di suddetta domanda<sup>8</sup>. Affinché questo status venga garantito e rimanga effettivo permanentemente, il franchisor deve far pervenire direttamente on line all'autorità competente i seguenti documenti:

- a) Vedi punto I. della fase 1);
- b) L'ubicazione di tutti i negozi del franchisee in Cina;

---

<sup>7</sup> L'autorità governativa varia in funzione dell'area geografica (provincia, regione autonoma, municipalità) presso cui il franchisor intende avviare attività in franchising.

<sup>8</sup> Entro 10 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione prevista da parte del franchisor.

- c) Pianificazione di mercato redatta dal franchisor<sup>9</sup>;
- d) Una fotocopia della *business licence* legata alla persona legale a cui è intestata la società;
- e) Fotocopie del/dei certificato/i di registrazione del/dei marchio/i, brevetto, ed altre risorse operative che possono essere correlate alle attività in franchising;
- f) Documenti emessi dall'autorità governativa competente che attestano l'effettiva conformità del franchisor con riferimento al requisito per cui il franchisor straniero<sup>10</sup> deve avere almeno due negozi franchising direttamente controllati fuori dal territorio cinese da almeno un anno. A tal proposito, il franchisor straniero deve fornire dei documenti (anche nella versione tradotta in cinese) che attestino l'autenticità del business avviato attraverso suddetti negozi; questi devono essere certificati da un notaio pubblico e autenticati dall'ambasciata o consolato cinese localizzato nell'area dove opera il franchisee. I franchisor già coinvolti in attività di franchising precedentemente l'entrata in vigore della normativa (1 maggio 2007) non sono soggetti a tale procedura; tuttavia, devono sottomettere il primo contratto di franchising stipulato in territorio cinese;
- g) Campioni del contratto di franchising;
- h) Sommario dei contenuti presenti nel manuale sottostante l'attività di franchising (le pagine di ogni capitolo del manuale nonché il numero totale di pagine dello stesso devono essere indicate);
- i) Qualora i prodotti o servizi utilizzati dal franchisee prevedessero un'approvazione preliminare come previsto dalla legge, il franchisor deve sottomettere all'autorità governativa competente questo certificato di approvazione;

---

<sup>9</sup> La documentazione a) – c) deve essere compilata ed inviata direttamente on line.

<sup>10</sup> Come evidenziato dall'articolo 17 della *Administration Rules on Commercial Franchise Filing*, in questa categoria rientrano anche Hong Kong S.A.R., Macao S.A.R., e Taiwan.

- j) Documento attestante l'impegno assunto dal franchisor, firmato dal suo rappresentante legale e marchiato con il sigillo della società a cui fa capo il franchisor<sup>11</sup>.

### 3. Le novità introdotte dalla nuova normativa

Mettendo a confronto le “*Measures*” del 2005 con la nuova normativa di quest'anno e soprattutto alla luce delle recenti ed a lungo attese regolamentazioni di attuazione (*implementation guidelines*) ad opera del Ministero del Commercio, è interessante rilevare tre importanti novità.

#### 1) Più chiarezza per quanto concerne l'idoneità del franchisor

Viene affermato chiaramente (art. 3 delle *Regulations*) che le attività in franchising possono essere avviate solo da imprese e non da privati o altre entità; tale impresa deve possedere un modello operativo maturo e la capacità di fornire prospettive di lungo termine, un adeguato supporto tecnico e un know how manageriale al franchisee (art.7 delle *Regulations*).

E' stato revocato l'obbligo da parte di un franchisor straniero di controllare direttamente due negozi rigorosamente localizzati in territorio cinese; il requisito “due negozi, un anno” (“*Two Plus One*”) a cui seguiva la menzione specifica “*within the PRC*” come previsto dalla “*Measures*” del 2005 (art. 7.4), non è più presente nelle *Regulations on Administering Commercial Franchises*. Ai sensi dell'Art. 5.6 della *Administration Rules on Commercial Franchise Filing*, qualora i due negozi controllati direttamente dal franchisor fossero localizzati fuori dalla RPC, verrà richiesto a quest'ultimo, durante la procedura di registrazione, di far autenticare l'avviamento di tale business all'estero<sup>12</sup> al fine di poter esser ritenuto qualificato dall'autorità competente.

---

<sup>11</sup> La documentazione d) – j) deve essere inviata in formato PDF.

<sup>12</sup> Si rimanda alla fase 2), punto f).

Resta da chiarire, tuttavia, se per certi settori specifici saranno previsti requisiti diversi da quelli esposti in linea generale dalle *Regulations on Administering Commercial Franchises*.

Pensiamo a settori chiave come: hotels, ristoranti, settore immobiliare, supermercati, ecc.

## 2) Nuovo sistema di registrazione per il franchisor

E' stata rimossa la clausola (art. 33 delle *Measures*) riguardante l'obbligo per le società a capitale estero di sottomettere una domanda per il rilascio del cosiddetto *Certificate of Approval* finalizzato al riconoscimento dell'attività in franchising nella relativa *Business Licence*.

Viene invece richiesta al franchisor una registrazione (la fase 2 di cui sopra) presso il dipartimento del MOFCOM localizzato nell'area dove egli intende avviare le attività in franchising. Il MOFCOM avrà il compito di rendere pubbliche, previo rispetto da parte del franchisor dei requisiti corrispondenti la registrazione, le informazioni inerenti le future attività in franchising in una lista on line; l'obiettivo, è quello di permettere ai franchisee di verificare direttamente sul sito web del MOFCOM, le qualifiche e gli attributi specifici degli attuali e/o futuri franchisors presenti sul mercato.

A registrazione conclusa ed entro il 31 Marzo di ogni anno, il franchisor avrà l'obbligo di aggiornare – eventualmente - l'autorità competente (responsabile della registrazione) sul termine del contratto di franchising, la rescissione, l'estensione, e la modifica.

## 3) Il contratto di franchising: più flessibilità tra franchisor-franchisee ma anche maggiori sanzioni

Secondo la nuova normativa, il franchisor cessa di essere responsabile della qualità dei prodotti/servizi ottenuti dal fornitore da lui stesso designato; la rimozione, infatti, dell'art. 10.4/10.5 delle *Measures* dalla nuova legge, presuppone un rapporto di indipendenza tra il franchisor ed il fornitore da cui si approvvigiona.

In aggiunta, la nuova normativa prevede restrizioni più severe in caso di infrazione delle già menzionate procedure di registrazione ed anticipazione di informazioni da parte del franchisor: la sanzione potrebbe ammontare ad un massimo di 500,000 RMB qualora l'avviamento dell'attività in franchising da parte di quest'ultimo non dovesse ritenersi idonea così come stabilito dallo State Council e dal MOFCOM.

#### 4. Conclusioni

La rapida successione di leggi nell'ambito del settore del franchising riflette pienamente quanto la Cina abbia rivoluzionato il proprio ordinamento giuridico negli ultimi anni, attraverso la promulgazione di numerose leggi, regolamenti, e circolari amministrative. Generalmente, alle leggi originari o “*master law*” (come in questo caso, le *Regulations on Administering Commercial Franchises*) adottate dallo State Council hanno spesso fatto seguito dei regolamenti di attuazione (o *Implementation Guidelines*) promulgati dal MOFCOM e finalizzati ad agevolare l'interpretazione e l'applicazione di suddette leggi.

Sebbene questi due decreti legislativi adottati dal MOFCOM abbiano fatto più chiarezza e levato alcuni dubbi circa i requisiti di registrazione e l'identità del franchisor estero, si evidenzia la necessità di fare maggior chiarezza riguardo l'effettiva attuazione delle novità legislative precedentemente illustrate soprattutto con riguardo alle società a capitale estero (FIE) intenzionate ad un futuro accesso al mercato del franchising in Cina.

In questo senso, è auspicabile che il MOFCOM – in quanto organo governativo responsabile dell'interpretazione ed attuazione delle singole leggi promulgate dallo State Council – provveda a fornire ulteriori delucidazioni con riferimento in particolar modo all'effettiva idoneità di un franchisor straniero (FIE), operante fuori dalla RPC, ai requisiti specifici esposti in precedenza.

## 5. Bibliografia

- *Regulation on the Administration of Commercial Franchises*, State Council, May 1, 2007
- *Administration Rules on Commercial Franchise Filing*, MOFCOM, May 1, 2007
- *Administration Rules on Commercial Franchise – Information Disclosure*, MOFCOM, May 1, 2007
- *Measures for the Administration of Commercial Franchises*, MOFCOM, February 1, 2005
- Jie Tang J., “Beijing makes red tape less of a burden for foreign franchisers”, June 6, 2007
- “China Adopts New Franchise Regulation”, Asia Business Intelligence, March 13, 2007
- “New China franchise regulations: replacement of approval by registration?”, Eversheds LLP, March 6, 2007
- F.Zeidman, Xu T., “China’s New Franchise Regulation: Three steps in the Right Direction”, DLA Piper, February, 2007